



# Delega al Governo per l'istituzione della "Riserva ausiliaria dello Stato" per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio- assistenziale A.C. 1466, A.C. 2036, A.C. 2268

Dossier n° 248/1 - TESTO A FRONTE  
 29 gennaio 2020

## Informazioni sugli atti di riferimento

| A.C.        | 1466                                                                                                                                                  | 2036                                                                                                                                                                                                   | 2268                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Titolo:     | Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale | Delega al Governo per l'istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario, logistico, socio-assistenziale e operativo in situazioni di emergenza | Delega al Governo per l'istituzione, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, della Riserva ausiliaria dello Stato per lo svolgimento di operazioni di soccorso sanitario e di assistenza in situazioni di emergenza |
| Iniziativa: | Parlamentare                                                                                                                                          | Parlamentare                                                                                                                                                                                           | Parlamentare                                                                                                                                                                                                               |

## Testo a fronte

| A.C. 1466 Pagani                                                                                                                                                                                                                                    | A.C. 2036 Ermellino                                                                                                                                                                                                                                                 | A.C. 2268 Piastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 1.<br>(Istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato)                                                                                                                                                                                       | Art. 1.<br>(Istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato)                                                                                                                                                                                                       | Art. 1.<br>(Istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1. Al fine di dare continuità alle attività di volontariato svolte attraverso il Corpo militare della Croce Rossa e di valorizzare le risorse umane e strumentali presenti nel territorio nazionale, è istituita la Riserva ausiliaria dello Stato. | 1. Al fine di dare continuità alle attività di volontariato svolte attraverso il Corpo militare della Croce rossa <b>italiana</b> e di valorizzare le risorse umane e strumentali presenti nel territorio nazionale, è istituita la Riserva ausiliaria dello Stato. | 1. Al fine di <b>riorganizzare le</b> attività di volontariato <b>già</b> svolte <b>dai volontari del</b> Corpo militare della Croce rossa <b>italiana</b> e di valorizzare le relative risorse umane e strumentali presenti <b>nelle diverse aree del Paese</b> , è istituita, <b>nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa</b> , la Riserva ausiliaria dello Stato. |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | 2. La Riserva ausiliaria dello Stato è un <b>Corpo militare ausiliario speciale, posto alle dipendenze organiche del Ministero della difesa e a quelle funzionali dei comandi militari, con particolare riferimento all'Arma dei carabinieri.</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. La Riserva ausiliaria dello Stato è costituita da nuclei operativi organizzati <b>nel territorio nazionale</b> a livello regionale e posti alle dipendenze dell'autorità militare più elevata nell'ambito di ciascuna regione.                   | 3. La Riserva ausiliaria dello Stato è costituita da nuclei operativi organizzati a livello regionale e posti alle dipendenze dell'autorità militare di grado più elevato nell'ambito di ciascuna regione.                                                          | 2. La Riserva ausiliaria dello Stato è costituita <b>da personale volontario</b> ed è organizzata in nuclei operativi regionali <b>posti alle dipendenze dei reggimenti delle Forze armate italiane competenti per territorio.</b>                                                                                                                                        |

| A.C. 1466 Pagani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A.C. 2036 Ermellino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.C. 2268 Piastra                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segue Art. 1.<br>(Istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | segue Art. 1.<br>(Istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | segue Art. 1.<br>(Istituzione della Riserva ausiliaria dello Stato)                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4. Il Ministero della difesa cura la tenuta di un elenco delle risorse umane, dei beni strumentali e delle installazioni al fine di assicurare, in caso di emergenze nazionali o internazionali, l'intervento da parte di una unità centrale di soccorso a supporto dei comandi di livello superiore.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Art. 2.<br>(Organizzazione funzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Art. 2.<br>(Organizzazione funzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 2.<br><b>(Compiti e modalità di esercizio delle funzioni)</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. I servizi amministrativi, logistici e operativi necessari per consentire ai volontari della Riserva ausiliaria dello Stato un'efficace collaborazione con le autorità militari e civili nelle operazioni di soccorso sanitario e socio-assistenziale in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da altre emergenze sono garantiti dall'Amministrazione della difesa attraverso i comandi regionali e interregionali. | 1. I servizi amministrativi, logistici e operativi necessari per consentire ai volontari della Riserva ausiliaria dello Stato un'efficace collaborazione con le autorità militari e civili nelle operazioni di soccorso sanitario, <b>logistico, socio-assistenziale e operativo</b> , in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, <b>disastri tecnologici, emergenze complesse o da altre situazioni di crisi</b> sono garantiti dall'amministrazione della difesa attraverso i comandi regionali e interregionali <b>delle Forze armate, con particolare riferimento all'Arma dei carabinieri.</b> | 1. La Riserva ausiliaria dello Stato collabora con le autorità militari e civili nelle operazioni di soccorso sanitario <b>ed emergenziale</b> in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o da altre emergenze.                                                                   |
| 2. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, l'Amministrazione della difesa si avvale anche dell'utilizzo delle uniformi, dei mezzi e dei materiali già in dotazione al Corpo militare della Croce Rossa.                                                                                                                                                                                                                         | 2. Per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, l'amministrazione della difesa si avvale anche dell'utilizzo delle uniformi, dei mezzi e dei materiali già in dotazione al Corpo militare della Croce rossa <b>italiana.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2. I servizi amministrativi, logistici e operativi necessari per consentire al per- sonale volontario della Riserva ausiliaria dello Stato di svolgere i compiti di cui al comma 1 sono garantiti dall'Amministrazione della difesa attraverso <b>i reggimenti delle Forze armate italiane.</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3. Per l'attuazione del comma 2, l'Amministrazione della difesa si avvale anche delle uniformi, dei mezzi e dei materiali già in dotazione al Corpo militare della Croce rossa <b>italiana.</b>                                                                                                 |

| A.C. 1466 Pagani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A.C. 2036 Ermellino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A.C. 2268 Piastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. 3.<br>(Stato giuridico e disciplina d'impiego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 3.<br>(Stato giuridico e disciplina d'impiego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Art. 3.<br>(Stato giuridico e disciplina d'impiego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, uno o più decreti legislativi per disciplinare lo stato giuridico militare riconosciuto al personale volontario della Riserva ausiliaria dello Stato, le modalità di reclutamento e gli incentivi da attribuire ai volontari nonché le modalità di costituzione e di funzionamento operativo di nuclei di pronto impiego, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: | 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, uno o più decreti legislativi per disciplinare lo stato giuridico militare riconosciuto al personale volontario della Riserva ausiliaria dello Stato, le modalità di reclutamento, <b>le garanzie e le tutele lavorative e assicurative e le indennità</b> da attribuire ai volontari, nonché le modalità di costituzione e di funzionamento operativo dei nuclei operativi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:  | 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro <b>dodici mesi</b> dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, uno o più decreti legislativi per disciplinare lo stato giuridico militare riconosciuto al personale volontario della Riserva ausiliaria dello Stato, le modalità di reclutamento e gli incentivi da attribuire <b>al personale stesso</b> nonché le modalità di costituzione e di funzionamento dei nuclei operativi di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: |
| a) individuare, ai fini dell'arruolamento, della definizione dello stato giuridico e degli incentivi economici, le modalità attraverso le quali riconoscere e valorizzare le esperienze, le professionalità e i ruoli ricoperti dal personale volontario già appartenente alle componenti ausiliarie delle Forze armate;                                                                                                                                                                                                          | a) individuare, ai fini dell'arruolamento, della definizione dello stato giuridico e degli incentivi economici, le modalità attraverso le quali riconoscere e valorizzare le esperienze, le professionalità e i ruoli ricoperti dal personale volontario già appartenente alle componenti ausiliarie delle Forze armate <b>e da eventuali nuovi volontari interessati all'arruolamento;</b>                                                                                                                                                                                           | a) individuare, ai fini dell'arruolamento, della definizione dello stato giuridico e degli incentivi economici, le modalità attraverso le quali riconoscere e valorizzare le esperienze, le professionalità e i ruoli ricoperti dal personale volontario già appartenente alle componenti ausiliarie delle Forze armate;                                                                                                                                                                                                                                                |
| b) definire una struttura organizzativa che preveda la presenza capillare e omogenea della Riserva ausiliaria dello Stato sul territorio nazionale, con particolare riferimento ai nuclei di pronto impiego, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del suo impiego operativo.                                                                                                                                                                                                                                          | b) definire una struttura organizzativa che preveda la presenza capillare e omogenea della Riserva ausiliaria dello Stato nel territorio nazionale, con particolare riferimento ai nuclei operativi, al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del suo impiego operativo <b>e garantire la creazione di un'unità centrale di soccorso in caso di emergenza nazionale o sovranazionale o eventuali impieghi speciali ausiliari presso i comandi nazionali e per garantire eventuale supporto in operazioni di gestione delle crisi presso le organizzazioni internazionali;</b> | b) definire una struttura organizzativa che preveda la presenza capillare e omogenea <b>dei nuclei operativi</b> della Riserva ausiliaria dello Stato <b>nelle singole regioni</b> , al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza del suo impiego operativo <b>nel territorio nazionale.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| A.C. 1466 Pagani                                                                                                                                                                                                                                                                         | A.C. 2036 Ermellino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A.C. 2268 Piastra                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| segue Art. 3.<br>(Stato giuridico e disciplina d'impiego)                                                                                                                                                                                                                                | segue Art. 3.<br>(Stato giuridico e disciplina d'impiego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | segue Art. 3.<br>(Stato giuridico e disciplina d'impiego)                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>c) definire l'addestramento iniziale e specialistico, nonché l'aggiornamento del personale volontario, con risorse proprie, e presso scuole ed enti di formazione dello Stato;</b>                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>d) individuare i meccanismi di distacco dei nuclei operativi per necessità di impiego ordinario, di addestramento e formazione e di pronto impiego presso altre amministrazioni dello Stato, locali e altri enti e organi dello Stato.</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. | 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia <b>e per i profili finanziari</b> , che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, <b>decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.</b> | 2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. |
| Art. 4.<br>(Disposizioni finanziarie)                                                                                                                                                                                                                                                    | Art. 4.<br>(Disposizioni finanziarie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 3 sono definite le risorse finanziarie da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per il funzionamento della Riserva ausiliaria dello Stato.                                                                     | 1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 3 sono definite le risorse finanziarie da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa per il funzionamento della Riserva ausiliaria dello Stato.                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                               |